

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1295 DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 2015

che approva la sostanza attiva sulfoxaflozolo, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, il 1° settembre 2011 la società Dow AgroSciences ha presentato all'Irlanda una domanda di approvazione della sostanza attiva sulfoxaflozolo. Conformemente all'articolo 9, paragrafo 3, di detto regolamento, il 30 settembre 2011 l'Irlanda, in qualità di Stato membro relatore, ha informato la Commissione dell'ammissibilità della domanda.
- (2) Il 23 novembre 2012 lo Stato membro relatore ha presentato un progetto di rapporto di valutazione alla Commissione, con copia all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità»), in cui si valuta se sia prevedibile che tale sostanza attiva soddisfi i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
- (3) L'Autorità ha seguito le disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009. In conformità all'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, essa ha chiesto al richiedente di fornire informazioni supplementari agli Stati membri, alla Commissione e all'Autorità stessa. La valutazione delle informazioni supplementari da parte dello Stato membro relatore è stata presentata all'Autorità sotto forma di progetto aggiornato di rapporto di valutazione nel gennaio 2014.
- (4) Il 12 maggio 2014 l'Autorità ha trasmesso al richiedente, agli Stati membri e alla Commissione le sue conclusioni, in cui precisa se sia prevedibile che la sostanza attiva sulfoxaflozolo soddisfi i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 ⁽²⁾. L'Autorità ha messo le sue conclusioni a disposizione del pubblico.
- (5) L'11 dicembre 2014 la Commissione ha presentato al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi il rapporto di riesame per la sostanza sulfoxaflozolo e un progetto di regolamento inteso ad approvare tale sostanza.
- (6) Al richiedente è stata data la possibilità di presentare osservazioni sul rapporto di riesame.
- (7) Per quanto riguarda uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, in particolare gli impieghi che sono stati esaminati e descritti nel rapporto di riesame, è stato stabilito che i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatti. Si ritiene quindi che tali criteri di approvazione siano soddisfatti. È pertanto opportuno approvare il sulfoxaflozolo.
- (8) Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 6 del medesimo e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è tuttavia necessario fissare alcune condizioni e restrizioni. È in particolare opportuno chiedere ulteriori informazioni di conferma.

⁽¹⁾ GUL 309 del 24.11.2009, pag. 1.

⁽²⁾ EFSA Journal 2014;12(5):3692. Disponibile online all'indirizzo: www.efsa.europa.eu

- (9) In conformità all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009, l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽¹⁾ dovrebbe essere modificato di conseguenza.
- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Approvazione della sostanza attiva

La sostanza attiva sulfoxaflor di cui all'allegato I è approvata purché si rispettino le condizioni previste da detto allegato.

Articolo 2

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GUL 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

ALLEGATO I

Nome comune, Numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di approvazione	Scadenza dell'approvazione	Disposizioni specifiche
Sulfoxaflor n. CAS: 946578-00-3 Numero CIPAC: 820	[metil(osso){1-[6-(tri-fluorometil)-3-piridil]etil}-λ ⁶ -sulfanilidene]cianamide	≥ 950 g/kg	18 agosto 2015	18 agosto 2025	Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul sulfoxaflor, in particolare delle relative appendici I e II. In questa valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione: a) al rischio per le api e altri artropodi non bersaglio; b) al rischio per le api e i bombi liberati per l'impollinazione, quando la sostanza è utilizzata in serra. Le condizioni d'impiego comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. Il richiedente presenta informazioni di conferma riguardanti: a) il rischio per le api mellifere attraverso le diverse vie di esposizione, in particolare nettare, polline, liquido di guttazione e polvere; b) il rischio per le api mellifere che bottinano nel nettare e nel polline di colture successive e di piante infestanti in fiore; c) il rischio per gli impollinatori diversi dalle api mellifere; d) il rischio per le larve delle api. Il richiedente deve presentare tali informazioni alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità entro il 18 agosto 2017.

⁽¹⁾ Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame.

Alla parte B dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, è aggiunta la voce che segue:

Numero	Nome comune, Numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (*)	Data di approvazione	Scadenza dell'approva- zione	Disposizioni specifiche
«88	Sulfoxaflor n. CAS: 946578-00-3 Numero CIPAC: 820	[metil(osso){1-[6-(tri- fluorometil)-3-piridil] etil}-λ ⁶ -sulfanilidene]cia- namide	≥ 950 g/kg	18 agosto 2015	18 agosto 2025	Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul sulfoxaflor, in particolare delle relative appendici I e II. In questa valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione: a) al rischio per le api e altri artropodi non bersaglio; b) al rischio per le api e i bombi liberati per l'impollinazione, quando la sostanza è utilizzata in serra. Le condizioni d'impiego comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. Il richiedente presenta informazioni di conferma riguardanti: a) il rischio per le api mellifere attraverso le diverse vie di esposizione, in particolare nettare, polline, liquido di guttazione e polvere; b) il rischio per le api mellifere che bottinano nel nettare e nel polline di colture successive e di piante infestanti in fiore; c) il rischio per gli impollinatori diversi dalle api mellifere; d) il rischio per le larve delle api. Il richiedente deve presentare tali informazioni alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità entro il 18 agosto 2017.»

(*) Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame.